

Caso 1 – Pubblico:

Un medico fiscale, invia al preside del Liceo Ginnasio Statale "(OMISSIS)" copia del referto di un professore che insegna materie letterarie presso lo stesso liceo, assentatosi per malattia per 21 giorni, riportando nello stesso referto che il docente era "in attesa di consulenza psichiatrica". A seguito di tale irregolarità il professore viene allontanato dai colleghi ed ha seri problemi di carattere morale ed esistenziale. Lo stesso insegnante, quindi, cita il medico in giudizio e chiede il risarcimento dei danni.

Soluzione:

E' ben vero che la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente: il D.M. 15 luglio 1986, art. 6 prevede infatti che "al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, ed entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze".

Ed è altresì vero che l'interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale; e che, dunque, qualsiasi indicazione - anche concernente le visite specialistiche prescritte - dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy, sia pur genericamente richiamata dal ricorrente.

Tuttavia, il fatto dal quale sarebbe derivato il pregiudizio dedotto dal ricorrente (e cioè l'isolamento dipendente dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell'accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto ed il danno non patrimoniale a ciò conseguente) non è ascrivibile alla annotazione effettuata dal medico fiscale, ma deve essere collegato, sulla base della

stessa prospettazione del ricorrente, alla avvenuta divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica da parte del Provveditorato al quale il preside della scuola aveva trasmesso il referto ricevuto.

La divulgazione delle informazioni sensibili dalla quale sarebbe derivato il danno dedotto non è, quindi, riconducibile alla condotta del medico fiscale che si è limitato a trasmettere alla scuola presso la quale il professore lavorava la copia del referto di competenza del datore di lavoro, sia pur corredato dalla annotazione contestata, ma alla diffusione della notizia dell'accertamento che l'amministrazione scolastica aveva ritenuto necessario espletare e dal comportamento della cerchia amicale e parentale che avrebbe deciso di allontanarsi da ricorrente: e, al riguardo, va precisato che nel caso in esame la generica enunciazione della sussistenza di un danno in re ipsa non risulta fondata su una allegazione sufficientemente supportata, tale da consentire l'individuazione del pregiudizio subito e la conseguente quantificazione del danno.